

ALLEGATO A

alla delibera di C.C. n. 66 del 04/06/2007

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ ARTISTICHE
CHE SI SVOLGONO SU SUOLO PUBBLICO**

INDICE

TITOLO I – ATTIVITA’ ARTISTICHE A SCOPO DI LUCRO

Art. 1 – Definizione	pag.	3
Art. 2 – Titolo professionale	“	3
Art. 3 – Tipologie di autorizzazione	“	3
Art. 4 – Domanda per il rilascio dell'autorizzazione	“	4
Art. 5 – Autorizzazioni decennali per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: procedure di rilascio	“	4
Art. 6 – Autorizzazioni semestrali per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: procedure di rilascio	“	5
Art. 7 – Autorizzazioni per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: modalità di esercizio	“	5
Art. 8 – Commissione consultiva	“	6
Art. 9 – Canone per l'occupazione del suolo pubblico	“	6
Art. 10 – Divieti e prescrizioni	“	6
Art. 11 – Sanzioni pecuniarie e confisca	“	7
Art. 12 – Sospensione e decadenza dall'autorizzazione	“	7

TITOLO II – ATTIVITA’ ARTISTICHE SU STRADA

Art. 13 – Definizione	“	8
Art. 14 – Aree vietate	“	8
Art. 15 – Requisiti per l'esercizio dell'attività e domanda per il rilascio dell'autorizzazione	“	8
Art. 16 – Rilascio dell'autorizzazione	“	9
Art. 17 – Modalità di svolgimento	“	9
Art. 18 – Divieti e prescrizioni	“	9
Art. 19 – Sanzioni	“	10

TITOLO I – ATTIVITA' ARTISTICHE A SCOPO DI LUCRO

Art. 1 Definizione

1. Le attività artistiche che si svolgono su area pubblica o aperta al pubblico allo scopo di lucro sono assoggettate al rispetto delle norme riportate nel presente regolamento.
2. Per attività artistiche che si svolgono su area pubblica o aperta al pubblico allo scopo di lucro si intendono:
 - A. Le attività artistiche che producono opere dell'ingegno, di abilità e di bravura nel campo delle **arti figurative** ovvero disegni, quadri, pitture, fotografie artistiche, ritratti e simili, realizzate esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere l'attività su suolo pubblico così come definita dal presente regolamento;
 - B. Le attività artistiche che producono opere dell'ingegno di abilità e di bravura in **altri campi artistici** ovvero costruzione di oggetti di pregio e di arte (come monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili o simili), nonché qualsiasi espressione di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico, realizzate esclusivamente da chi è stato autorizzato a svolgere l'attività su suolo pubblico così come definita dal presente regolamento.
3. Non sono considerate attività artistiche le attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizio come gli indovini, i cartomanti, i chiromanti, gli incantesimi, i giochi di sortilegio, esorcismi e simili. Tali attività non possono essere autorizzate ai sensi del presente regolamento.

Art. 2 Titolo professionale

1. Per essere autorizzato ad esercitare attività artistiche su suolo pubblico per scopo di lucro l'interessato deve essere in possesso di relativo titolo professionale, o altro titolo ritenuto valido dal dirigente.
2. Costituisce titolo professionale valido per il rilascio dell'autorizzazione:
 - l'iscrizione alla partita IVA inerente l'attività professionale di artista.
3. Per i cittadini stranieri, o per i cittadini italiani residenti all'estero, costituisce titolo professionale la dichiarazione rilasciata in lingua italiana dalla rispettiva ambasciata o consolato, da cui risulti che la medesima attività artistica viene svolta anche nel paese di origine o di residenza.
4. Non è richiesto il possesso del titolo professionale per coloro che richiedano l'autorizzazione per l'attività in altri campi artistici in forma temporanea come indicato all'art. 3, comma 2.

Art. 3 Tipologie di autorizzazione

1. L'esercizio delle attività artistiche dell'art. 1, comma 2, lettera A (**attività artistica nel campo delle arti figurative**) può essere autorizzato con i seguenti tipi di autorizzazione:
 - A. autorizzazione DECENNALE;
 - B. autorizzazione SEMESTRALE, dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre.
2. L'esercizio delle attività artistiche dell'art. 1, comma 2, lettera B (**attività artistica in altri campi artistici**) può essere autorizzato solo temporaneamente per periodi, non immediatamente consecutivi, ciascuno non superiore a 7 giorni, in occasione di particolari manifestazioni, ricorrenze e festività individuate dall'Amministrazione, sentite le Municipalità competenti per territorio, fissando di volta in volta gli orari e i luoghi in cui tali attività possono essere esercitate o eventuali altre limitazioni ritenute opportune.
3. Nessuno può essere contemporaneamente titolare di più di una autorizzazione.

Art. 4 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione, l'esercente l'attività artistica nel campo delle arti figurative deve presentare domanda corredata dai seguenti documenti:
 - a. titolo professionale;
 - b. autocertificazione antimafia;
 - c. eventuali titoli di studio o merito artistico, riconoscimenti, ecc;
 - d. iscrizione Camera di Commercio.
2. Le richieste di nuova autorizzazione o di trasferimento di zona, relative alle autorizzazioni decennali, devono essere presentate nel corso di ogni anno e saranno tenute in considerazione per i posti che si rendessero disponibili nell'anno medesimo.
3. Per ottenere il rinnovo dell'autorizzazione decennale, e della correlata concessione del suolo, è sufficiente presentare una domanda entro il 30 novembre dell'ultimo anno di validità.
4. Per ottenere l'autorizzazione, l'esercente l'attività artistica in altri campi artistici deve presentare domanda indicando l'esatta tipologia di attività, corredata dall'autocertificazione antimafia e da valido documento d'identità. Sono autorizzabili non più di 10 domande per ogni mese, da presentare esclusivamente nel mese precedente, per periodi di sette giorni che inizino nel mese medesimo, rispettando i criteri di localizzazione sul suolo pubblico approvati dall'Amministrazione. In presenza di domande superiori a dieci si procederà a rotazione tenendo conto delle autorizzazioni rilasciate nel trimestre precedente; in caso di parità sarà assegnata a chi ha presentato per primo la domanda. Non sono rilasciabili autorizzazioni temporanee per coloro che sono incorsi in violazioni del regolamento nel trimestre precedente.

Art. 5 Autorizzazioni decennali per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: procedure di rilascio

1. Le autorizzazioni decennali dell'art. 3, comma 1, lettera A) vengono rilasciate con le seguenti modalità:
 - a) Il numero delle autorizzazioni per disegnatori, pittori e ritrattisti è fissato in numero massimo di 42 e le autorizzazioni sono suddivise numericamente nelle seguenti zone:
 - ZONA 1 - n. 33 autorizzazioni così suddivise:
 - Riviera Giardini ex-Reali n. 20 autorizzazioni
 - Riva degli Schiavoni: n. 4 autorizzazioni località Danieli
 - Riva degli Schiavoni: n. 8 autorizzazioni località Monumento
 - Riva degli Schiavoni: n. 1 autorizzazione località Pietà
 - ZONA 2 - Campo S. Moisè : n. 2 autorizzazioni
 - ZONA 3 - Accademia: n. 1 autorizzazione località Campo Carità
 - ZONA 4 - Lista di Spagna: n. 3 autorizzazioni
 - ZONA 5 - S. Simeon Piccolo n. 1 autorizzazione
 - ZONA 6 – Burano
 - ZONA 7 - Murano

localizzate come dalle planimetrie allegate alla lettera "A".
 - b) La localizzazione esatta dello spazio pubblico assegnato tra i vari pittori-ritrattisti e le relative turnazioni, è affidata alla Sezione di Polizia Municipale territorialmente competente.
 - c) L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto del limite numerico di cui al precedente punto 1. Il competente ufficio, nell'esaminare le singole domande, dovrà valutare i seguenti criteri:
 - anzianità della domanda consecutivamente presentata;
 - anzianità di residenza nel Comune di Venezia;
 - eventuali titoli accademici o di merito risultanti da valide certificazioni (titoli di studio, diplomi artistici, riconoscimenti artistici, ecc.);
 - la situazione familiare (persone a carico, reddito della famiglia, ecc.).
 - d) L'ufficio competente, previa presentazione da parte dell'interessato della ricevuta di versamento del relativo canone, rilascia l'autorizzazione in uno con la concessione all'occupazione del suolo.
 - e) Entro 90 giorni dal rilascio il titolare deve dimostrare il possesso di posizione I.V.A. per l'attività di professionista artistico nonché l'iscrizione presso la posizione pensionistica all'INPS, pena la revoca dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa.
3. Per le autorizzazioni decennali in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in caso di cessazione volontaria o decesso del pittore/ritrattista, il coniuge o un/una figlio/a ha diritto di

priorità assoluta al rilascio dell'autorizzazione cessata. In tale caso il possesso del titolo professionale previsto dal vigente regolamento deve essere dimostrato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. La predetta deroga è utilizzabile una sola volta ed entro il termine di sei mesi dalla cessazione/decesso del titolare.

Art. 6 Autorizzazioni semestrali per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: procedure di rilascio

1. Per zone della città diverse da quelle in cui sono insediate le autorizzazioni di cui all'art. 5, previo parere conforme della locale sezione di Polizia Municipale e nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento per l'occupazione di spazi pubblici (COSAP), possono essere rilasciate autorizzazioni semestrali con validità dal 1° gennaio al 30 giugno oppure dal 1° luglio al 31 dicembre.
2. E' comunque inibito il rilascio di autorizzazioni semestrali nell'Area Marciana così come definita dal Decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 9 novembre 1991.
3. Il numero delle autorizzazioni semestrali rilasciabili nell'ambito della Città Antica non può superare il numero di 30 e ciascuna autorizzazione dovrà essere riferita ad una sola località, diversa da quelle dove sono già presenti altre autorizzazioni e comunque ad una distanza pedonale minima di metri 50 da analoga attività autorizzata. Su indicazioni delle Municipalità potranno essere disposti, con deliberazione di Giunta comunale, contingenti numerici per i rispettivi territori.
4. Le domande per il rilascio delle autorizzazioni devono essere presentate, a pena della loro archiviazione, dal 1° novembre al 30 novembre per il periodo del primo semestre, dal 1° maggio al 31 maggio per il secondo semestre.
5. Al fine del rilascio delle autorizzazioni, le domande saranno esaminate in ordine cronologico di presentazione dando, comunque, priorità ai soggetti autorizzati per il medesimo tipo di attività e attribuendo 1/12 di punto per ogni mese autorizzato, a partire dal 01.01.1996, per le autorizzazioni rilasciate in via temporanea.
6. Non sono ammissibili le domande presentate da coloro che nel semestre precedente sono incorsi in almeno tre violazioni del regolamento.
7. L'ufficio competente, previa presentazione da parte dell'interessato della ricevuta di versamento del relativo canone COSAP, rilascia l'autorizzazione in uno con la concessione all'occupazione del suolo.
8. Entro tre mesi dal rilascio il titolare deve dimostrare il possesso di posizione I.V.A. per l'attività di professionista artistico nonché l'iscrizione presso la posizione pensionistica all'INPS, pena la revoca dell'autorizzazione.
9. L'autorizzazione non è trasferibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Art. 7 Autorizzazioni per l'attività artistica nel campo delle arti figurative: modalità di esercizio

- 1) L'autorizzazione dà diritto ad esercitare su uno spazio pubblico esclusivamente l'attività specifica di pittore-ritrattista e di vendere i quadri, ritratti e tele realizzati esclusivamente dal titolare dell'autorizzazione, di tenervi gli strumenti e attrezzature strettamente necessarie all'attività medesima ovvero: un cavalletto per esposizione, un cavalletto per il lavoro, una sedia, uno sgabello, i necessari gessi, colori e fissanti. Può essere anche installato un ombrello protettivo fissato al cavalletto e di diametro non superiore a m. 2, di colore bianco o crema, senza alcuna pubblicità e di altezza da terra non superiore a m 2,20 né inferiore a m. 2.
- 2) L'attività di pittore-ritrattista può essere svolta esclusivamente dalla persona autorizzata che può farsi coadiuvare, o sostituire, per brevi periodi nell'arco della giornata, da un familiare o altra persona di fiducia.
- 3) Per verificabili e fondati motivi di forza maggiore il titolare può farsi sostituire, per il periodo interessato, da un familiare o persona di fiducia comunicandolo non appena possibile, anche via fax, in forma scritta e documentata all'ufficio comunale che ha rilasciato l'autorizzazione. Il sostituto, che agisce in ogni caso in nome e per conto del sostituito, può soltanto svolgere attività di mera rappresentanza.
- 4) Nell'autorizzazione saranno inserite le prescrizioni regolamentari e particolari relative alla specifica attività consentita.

Art. 8 Commissione consultiva

1. Viene istituita una commissione con il compito di fornire all'Amministrazione Comunale proposte e pareri circa:
 - l'eventuale modifica dei luoghi di insediamento dei pittori-ritrattisti disciplinati all'art. 5 e delle variazioni del numero delle autorizzazioni per ciascuna zona;
 - sulla disciplina generale dell'attività dei pittori e sulle eventuali modifiche da apportare al presente titolo I del regolamento.
2. Tale commissione consultiva é composta da:
 - dirigente dell'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni o suo delegato, in qualità di presidente;
 - un dirigente della Polizia Municipale o suo delegato;
 - il direttore della Municipalità o suo delegato;
 - tre rappresentanti della categoria dei pittori di cui all'art. 3, comma 1, lett. A;
 - un rappresentante della categoria dei pittori di cui all'art. 3, comma 1, lett. B.
3. Per la validità della seduta della commissione è sufficiente la presenza della metà più uno dei suoi componenti, e comunque con la presenza del presidente. In caso di parità di voto prevale quello del presidente. Le convocazioni avverranno con lettera raccomandata con almeno 5 giorni di anticipo. Durante le sedute della commissione svolge le funzioni di segretario un impiegato dell'ufficio competente designato dal dirigente del servizio. La partecipazione dei componenti ai lavori della Commissione non comporta alcun onere per l'Amministrazione comunale.
4. I pareri della Commissione devono essere espressi nel termine di 30 giorni dalla sottoposizione ad essa della questione. Decorso tale termine è facoltà dell'Amministrazione di provvedervi anche in difetto.
5. Per la nomina dei rappresentanti di categoria, e la loro surroga, sarà indetta dall'Amministrazione votazione segreta uninominale rispettivamente fra i titolari di autorizzazione decennale e semestrale.
6. Il mandato dei rappresentanti di categoria corrisponde alla durata temporale di 4 anni dalla data della loro elezione. Gli stessi restano, comunque, in carica sino all'elezione dei nuovi rappresentanti.

Art. 9 Canone per l'occupazione del suolo pubblico

1. L'autorizzazione per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 costituisce anche autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 10 Divieti e prescrizioni

1. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività artistica nel campo delle arti figurative non può farsi sostituire per periodi superiori a 30 giorni.
2. Il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività artistica nel campo delle arti figurative non può sospendere l'esercizio dell'attività, esclusi i periodi di malattia certificata dalle strutture dell'USL competente territorialmente:
 - a) per un periodo superiore a 90 giorni consecutivi e per 180 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare se titolare di autorizzazione di cui all'art. 5;
 - b) per più di 45 giorni complessivi nell'arco del semestre se titolare di autorizzazione di cui all'art. 6.
3. Il rinnovo dell'autorizzazione decennale é condizione per l'esercizio dell'attività.
4. Ai soggetti che sono stati sanzionati per aver esercitato l'attività sprovvisti di autorizzazione, fatta salva l'applicazione di altre norme, non verrà rilasciata alcuna autorizzazione fino al termine rispettivamente dell'anno, per quelle decennali, o del semestre successivo, per quelle semestrali, a quello relativo all'accertamento del fatto.

Art. 11 Sanzioni pecuniarie e confisca

1. Fermo restando l'applicazione della legge, quando il fatto costituisca più grave illecito, e delle norme degli altri regolamenti comunali, la violazione delle norme del presente regolamento è punita con l'applicazione delle seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) da 150 a 500 euro per aver esercitato l'attività sprovvisti di autorizzazione, per aver esercitato l'attività in località diversa da quella autorizzata, per aver sospeso l'esercizio dell'attività per periodi superiori a quelli consentiti;
 - b) da 100 a 300 euro per la violazione delle altre norme del regolamento e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni sopracitate, in ogni caso di esercizio delle attività di cui al presente regolamento senza il possesso dell'autorizzazione, o in località diversa da quella autorizzata, o con autorizzazione sospesa o revocata, potrà procedersi alla confisca degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, secondo il disposto dell'art. 20 della legge n. 689 del 24.11.1981.
3. In occasione degli accertamenti di cui al precedente comma, l'organo accertatore procederà al sequestro amministrativo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, secondo quanto disposto dalla legge n. 689 del 24.11.1981.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applica la legge n. 689 del 24.11.1981.

Art. 12 Sospensione e decadenza dall'autorizzazione

1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 689 del 24.11.1981, alla terza violazione delle norme del regolamento compiuta dai titolari di autorizzazione di cui all'art. 5 e accertata nell'arco di un anno dalla prima consegue la sospensione dell'autorizzazione per 10 giorni consecutivi. Dalla quarta violazione la sospensione sarà di venti giorni. Per i titolari di autorizzazione di cui all'art. 6 la sospensione per 10 giorni si avrà alla seconda violazione, la sospensione per 20 giorni dalla terza.
2. Qualora, a seguito di comunicazione della sostituzione effettuata ai sensi dell'art. 7 comma 3, il motivo della sostituzione non sia ritenuto valido o infondato, oltre alla sanzione pecuniaria verrà applicata la sanzione della sospensione dell'autorizzazione per 1 settimana.
3. Qualora nell'arco di un anno vengano accertate più di tre violazioni per aver esercitato l'attività in località diversa da quella autorizzata o per aver sospeso l'esercizio dell'attività per periodi superiori a quelli consentiti si procederà alla revoca dell'autorizzazione per intervenuta decadenza.
4. Oltre all'applicazione delle norme specificatamente previste per il commercio su aree pubbliche, in caso di vendita di opere non realizzate da chi è stato autorizzato a svolgere l'attività, si procederà alla revoca, per intervenuta decadenza, dell'autorizzazione rilasciata per lo svolgimento dell'attività artistica.
5. In caso di mancato rinnovo dell'autorizzazione decennale da oltre un anno si procederà alla revoca dell'autorizzazione per intervenuta decadenza.
6. A seguito dell'applicazione della sanzione della decadenza, il titolare dell'autorizzazione non potrà richiedere una nuova autorizzazione decennale o semestrale rispettivamente fino al termine dell'anno o del semestre successivo a quello relativo al provvedimento di decadenza.

TITOLO II – ATTIVITA' ARTISTICHE SU STRADA

Articolo 13 Definizione

1. Per attività artistiche su strada si intendono le esibizioni personali riconducibili allo spettacolo di strada ed espressione di capacità artistica che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico. Tali attività sono svolte in forma non imprenditoriale e senza la produzione di opere.
2. Le attività artistiche su strada vengono esercitate sul territorio comunale secondo le disposizioni del presente regolamento.
3. Sono ammesse solo le seguenti tipologie:
 - a) suonatori;
 - b) cantanti;
 - c) burattinai;
 - d) madonnari;
 - e) giocolieri.

Articolo 14 Aree vietate

1. Le attività artistiche su strada possono essere svolte sul territorio del Comune di Venezia, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, ad eccezione delle zone sotto elencate:

Centro Storico di Venezia

- a) Area del Centro Storico, come meglio individuata nella planimetria allegata alla lettera "B"; nonché
- b) Campo Santa Margherita;
- c) tutti i ponti del Centro Storico e delle isole, compresa l'area immediatamente antistante gli stessi;
- d) tutte le calli e fondamenta con larghezza inferiore ai sei metri;
- e) in corrispondenza dell'intersezione tra calli, fondamenta, campi, campielli, corti, vie, etc.;

Centro di Mestre-Carpenedo

L'area individuata nella planimetria allegata alla lettera "C".

In tutto il territorio del Comune di Venezia

- a) davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento;
 - b) nei luoghi in cui, ai sensi del Regolamento Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche e dei vigenti criteri regolamentari, non è previsto il rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del plateatico;
 - c) per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).
2. Con ordinanza sindacale, su segnalazione della rispettiva Municipalità, possono essere individuate altre zone o località del Comune di Venezia ove vietare l'esercizio dell'arte di strada.
 3. Per quanto riguarda le aree del Comune di Venezia ove è prevista la circolazione di veicoli, pedoni ed animali in applicazione del Codice della Strada, l'artista di strada deve osservare anche le norme di comportamento previste dal Codice della Strada, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il comportamento dei pedoni, senza costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In ipotesi di violazione è soggetto alle sanzioni previste nel Codice della Strada.
 4. Ai sensi dell'art. 29 del vigente Regolamento di Polizia Urbana è vietato turbare in qualsiasi modo la quiete e il riposo delle persone con rumori, suoni anche a scopo pubblicitario, canti, spettacoli dalle ore 23.00 alle ore 7.00 a.m., nonché dalle ore 13.00 alle ore 15.30 per il periodo 1 Maggio – 30 Settembre.

Articolo 15 Requisiti per l'esercizio dell'attività e domanda per il rilascio dell'autorizzazione

1. Gli interessati potranno ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'attività di artista di strada previa domanda al competente ufficio comunale, corredata di copia del documento d'identità in corso di validità.
2. I cittadini extra comunitari per ottenere l'autorizzazione dovranno corredare la domanda con la copia

del permesso di soggiorno in Italia.

3. Nella domanda dovrà essere specificata l'attività per la quale si chiede l'autorizzazione fra quelle consentite all'art. 13. In caso di gruppi di artisti nella domanda dovranno essere elencati tutti i componenti, che firmeranno in calce alla domanda.

Articolo 16 Rilascio dell'autorizzazione

1. All'interessato verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'arte di strada per l'attività richiesta nella domanda. In caso di gruppi di artisti nell'autorizzazione saranno indicati i nominativi dei singoli componenti.
2. L'autorizzazione consente l'esercizio dell'attività per un periodo massimo di giorni 15 consecutivi all'interno del mese.
3. Per l'esercizio dell'attività di artista di strada nella zona Centro Storico di Venezia possono essere rilasciate mensilmente, fra le domande pervenute nel mese precedente, non più di 10 autorizzazioni e un massimo di 10 autorizzazioni per il restante territorio del comune. Qualora per un determinato mese vi siano più di 10 domande per le rispettive zone, si procederà a rotazione tenendo conto di quanto assegnato nel trimestre precedente.
4. I limiti previsti dal presente regolamento possono essere derogati con determina dirigenziale in occasione di particolari manifestazioni tradizionali o locale ed anche per specifici motivati casi.

Articolo 17 Modalità di svolgimento

1. L'artista di strada potrà occupare spazio pubblico, durante l'esercizio dell'attività autorizzata, esclusivamente con attrezzature mobili strettamente connesse all'esercizio dell'attività medesima. L'occupazione di spazio pubblico è autorizzata unitamente all'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di artista di strada e secondo le modalità eventualmente prescritte. Inoltre non è soggetta al pagamento del relativo canone.
2. L'artista di strada è tenuto, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, al mantenimento della pulizia nello spazio utilizzato e risponde civilmente di eventuali danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi struttura di proprietà pubblica. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni, derivanti dai comportamenti tenuti durante l'esibizione dall'artista stesso, ad altre persone e/o cose.
4. Nell'autorizzazione potranno essere previste ulteriori prescrizioni nell'esercizio dell'attività autorizzata miranti a limitare la rumorosità e la durata dell'esibizione avuto riguardo alla tipologia di attività, alle modalità ed agli strumenti usati per l'esercizio dell'attività stessa.

Articolo 18 Divieti e prescrizioni

1. L'artista di strada deve avere con sé, durante l'esercizio della propria attività, l'originale dell'autorizzazione rilasciatagli dal competente ufficio comunale.
2. Salvo le deroghe stabilite dal Codice Civile, non è ammesso l'utilizzo di minori nello svolgimento dell'attività.
3. L'autorizzazione ad esercitare l'arte di strada non autorizza al commercio in forma ambulante, ad eccezione della vendita di prodotti che riproducono solo le opere dell'artista stesso.
4. L'artista di strada non può pretendere un corrispettivo di denaro per la propria esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera. E' consentito, alla fine dell'esibizione o durante la stessa, il solo passaggio con "cappello" tra il pubblico.
5. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere (es. mangiafuoco) e di apparecchi di amplificazione.
6. L'artista di strada può esibirsi nello stesso luogo senza obbligo di spostamento per un periodo massimo di due ore, salvo che, per la peculiarità della sua attività, non provochi disturbo alla quiete delle persone o crei assembramento tale da arrecare intralcio alla viabilità. Relativamente all'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (c.d. madonnari) devono usare materiali non permanenti, che non danneggino il sedime stradale, i selciati, è fissato un limite orario di due ore che decorre dal completamento dell'opera.
7. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino accertato disturbo della quiete pubblica, nonché quelle che prevedano l'utilizzo di animali.

8. Gli organi di polizia intervengono nei casi di cui ai commi 4., 5. e 6. facendo cessare con effetto immediato l'esibizione, salva l'applicazione delle norme di legge violate a carico dell'artista (trasgressore).

Articolo 19 Sanzioni

1. Chiunque eserciti l'arte di strada senza aver ottenuto l'autorizzazione è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 100 a € 400.
2. Chiunque eserciti l'arte di strada in violazione alle norme del presente regolamento, in maniera difforme da quanto previsto nell'autorizzazione e nelle relative prescrizioni è soggetto all'applicazione della sanzione pecuniaria da € 75 a € 350.
3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni sopracitate, in ogni caso di esercizio dell'arte di strada senza autorizzazione, in zone vietate e/o in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, potrà procedersi alla confisca degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, secondo il disposto dell'art. 20 della legge n. 689 del 24.11.1981.
4. In occasione degli accertamenti di cui al predetto comma, l'organo accertatore procederà al sequestro amministrativo degli strumenti e delle attrezzature utilizzate per l'esercizio dell'attività, secondo quanto disposto dalla legge n. 689 del 24.11.1981.
5. A colui che abbia commesso una o più violazioni del presente regolamento o abbia esercitato l'attività in maniera difforme da quanto previsto nell'autorizzazione o nelle relative prescrizioni nel corso della validità dell'autorizzazione, non verrà rilasciata altra autorizzazione per la durata di un anno con decorrenza dall'ultima violazione commessa.
6. Per quanto non disciplinato si applica la legge n. 689 del 24.11.1981.